



Ministero dell'Interno

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari

La Commissione

Nella seduta del giorno 14/01/2020

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da [REDACTED], codice CUI [REDACTED], data di nascita [REDACTED], luogo di nascita CASAMANCE, cittadinanza Senegal, + Figli;

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95.

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITO il relatore

Premesso che il richiedente aveva già proposto domanda di protezione internazionale, in relazione alla quale venne ascoltato da questa Commissione in data 05.04.2016, ricevendo ad esito un provvedimento di diniego;

Premesso che in detta occasione la Commissione ritenne che non ricorressero "le previsioni di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato né argomenti che possano giustificare un ragionevole e fondato timore di andare incontro a persecuzioni nel senso della stessa Convenzione, né di subire un danno grave ai sensi dell'art.14 del D. lgs 251/2007";

Premesso che nel medesimo provvedimento la Commissione osservò che non erano "emerse particolari ragioni o esigenze umanitarie di speciale gravità, tali da giustificare la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio di permesso di soggiorno in applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98";

Rilevato che il richiedente ha proposto formale ricorso contro la decisione della Commissione di cui al punto che precede, e che il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di ricorso con ordinanza del 10.04.2017;

Rilevato che il richiedente ha proposto, in data 09.05.2019, formale domanda reiterata mediante compilazione di un nuovo modulo ministeriale presso la Questura di Pistoia;

Considerato che il richiedente, nell'audizione odierna, ha dichiarato di confermare interamente la vicenda già esposta, e a sostegno della domanda, ha prodotto la seguente documentazione:

1. Referto medico rilasciato da ospedale di Pascia, il 07.12.2017;
2. Contratto di apprendistato di 24 mesi, sino al 02.06.2021, presso Società agricola il salice e il cipresso, Pescia (PT), relativo CU e buste paga;
3. Attestato di svolgimento servizio civile regionale, dal 30.03.2017 al 29.11.2017, presso Soccorso coordinamento provinciale Pistoia, rilasciato il 27.03.2018, e relativa relazione
4. Attestato corso di addestramento Soccorritore, rilasciato il 14.11.2016;

5. Documento di valutazione CPIA, rilasciato il 13.06.2018, Pistoia, e certificato di completamento primo ciclo di istruzione;
6. Attestato livello A2, modulo integrazione in Italia, rilasciato il 01.12.2016;
7. Attestato di Addetto a interventi tecnici e agronomici sulle coltivazioni, rilasciato a Lucca il 23.10.2018;
8. Attestato di qualifica professionale di addetto agli interventi tecnici e agronomici sulle coltivazioni, rilasciato il 26.11.2018;
9. Attestato di frequenza corso di formazione lavoratori a rischio alto, rilasciato il 08.02.2019.

Valutato, alla luce delle dichiarazioni del richiedente, che la vicenda riferita nell'audizione personale del 14.01.2020 non presenta elementi di novità rispetto a quella raccontata dal richiedente nella sua prima audizione del 05.04.2016;

Rilevato che non emergono elementi nuovi sotto il profilo della protezione internazionale, e che pertanto ci si rimette alle considerazioni alle quali è già pervenuta questa Commissione Territoriale in data 05.04.2016;

Rilevato che, sulla base della documentazione prodotta nonché tenendo conto del generale andamento dell'audizione personale, è possibile acclarare, ai sensi della disciplina dell'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007, che il richiedente ha posto in essere un proficuo percorso di integrazione socio-lavorativa nel corso del suo soggiorno nel territorio italiano;

Rilevato, per quanto attiene alla istanza residuale di protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3 del D. lgs. 25/2008, che l'accoglimento della stessa nel contesto della disamina delle domande di protezione internazionale è subordinata, dall'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. 286/1998, alla sussistenza di specifiche ragioni di tutela, concernenti la possibilità di persecuzione, nel Paese d'origine nonché la probabilità che il richiedente sia sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti;

Rilevato che, a seguito della riforma della disciplina legislativa precedentemente vigente operata dal d.l. 113/2018, tale norma si pone come "di chiusura" del sistema rispetto alle circostanze in cui, in ragione di obblighi internazionali e/o costituzionali, non sia possibile procedere all'espulsione del richiedente protezione, in quanto, in seguito all'abrogazione del precedente istituto della c.d. "protezione umanitaria", tale ipotesi normativa risulta essere oggi l'unica potenziale forma di residua protezione nei casi pur non contenuti *expressis verbis* nella normativa oggi vigente;

Rilevato che l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, per l'appunto intitolato "Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili", è la norma che attua, nell'ordinamento nazionale, il principio di non -- *refoulement*, norma di diritto internazionale consuetudinario, riprodotta in numerosi strumenti diritto internazionale convenzionale fra i quali si citano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, l'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, l'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che tale funzione è ribadita altresì dalla circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 2018, in base alla quale la protezione speciale è "connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio del non -- *refoulement* (articolo 19, comma 1 e 1.1 TUI)";

Atteso che nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati così come in ogni altro strumento internazionale manca una definizione di "persecuzione" e che tale apparente lacuna risponde, in realtà alla necessità di ricomprendervi tutte quelle situazioni caratterizzate da violazioni gravi dei diritti fondamentali (sul punto v., Grahl-Madsen, *The Status of Refugees in International Law*, vol. I, 1966, in specie p. 193: "[t]he term 'persecution' has nowhere been defined and this was probably deliberate. It seems as if the drafters have wanted to introduce a flexible concept which might be applied to circumstances as they might arise; in other words, that they capitulated before the inventiveness of humanity to think up new ways of persecuting fellow men";

Considerato che l'origine sovranazionale della norma citata impone di interpretarla alla luce degli sviluppi giurisprudenziali che la caratterizzano e che tale necessità è altresì confermata dalla relazione illustrativa del già citato d. l. n. 113 del 2018, ove è espressamente fatto salvo il "potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione";

Tenuto conto del fatto che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di *non refoulement* è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati

dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti "Convenzione EDU"), intitolato "Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti", ai sensi del quale "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti" e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, tra gli altri, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2 maggio 1997; Salah Sheekh c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11 gennaio 2007; M.S.S. c. Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand Chamber del 21 gennaio 2011; Paposhvili c. Belgio, 41738/10, sentenza della Grand Chamber del 13 dicembre 2016);

Rilevato che tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte, la quale, con ordinanza 21667 del 2013, ha stabilito il nesso ermeneutico tra il disposto dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 ed il menzionato art. 19 comma 1 del d. lgs. 286/1998, e che tale nesso è stato poi ripreso e sviluppato dalla successiva sentenza 18 maggio 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49242;

Rilevato, infatti, che in tale pronuncia la Suprema Corte ha ribadito la rilevanza di detta previsione in tutti i casi di espulsione, tenendo conto, in particolare, della riforma intervenuta con la legge 110/2017, con la quale si è introdotto, nell'art. 19 del d. lgs. 286/1998, l'attuale comma 1.1, che ha ampliato il divieto di respingimento di cui in rubrica, estendendone la portata definitoria oltre le mere circostanze che porterebbero al riconoscimento dello status di rifugiato, finendo per ricomprendere "ipotesi in cui il soggetto istante corra, ove ricondotto al Paese d'origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani e degradanti";

Tenuto conto del fatto che, come osservato anche da autorevole dottrina, "la mancata esplicitazione all'interno di atti normativi di rango primario e secondario degli obblighi costituzionali e internazionali" non può in alcun modo determinare una attenuazione della loro natura sovraordinata e vincolante (in senso conforme, e con specifico riferimento alla disciplina in esame, v. Benvenuti, Audizione resa il 16 ottobre 2018 innanzi all'Ufficio di presidenza della Commissione I (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica, in Osservatorio Costituzionale, n. 3, 2018, reperibile on line all'indirizzo: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/12-Marco%20Benvenuti_definitivo.pdf) e che la loro vigenza continua ad essere espressamente affermata dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale "allo straniero comunque presente [...] sul territorio nazionale sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti";

Atteso che fra gli obblighi di portata costituzionale rilevano le disposizioni "che sanciscono il diritto alla non discriminazione, il diritto all'unità familiare, il diritto del minore alla protezione, il diritto all'istruzione, il diritto di difesa, il diritto alla salute, il diritto alla parità di genere e alle differenze di genere" (così, di recente, Zorzella, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 1, 2018, p. 15 e ss.) e, particolarmente, l'art. 10 c.1 e c. 3 della Carta, ai cui sensi "[l]'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" (c.1) e "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto ad asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge" (c. 3);

Rilevato che secondo la giurisprudenza della Suprema corte tale ultima disposizione "ha carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale [...] fa sorgere in capo allo straniero il diritto d'asilo" (Cassazione, SS.UU. n. 4674/97) e "tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva" (Cass. SS.UU. n. 9077/1999);

Atteso che fra gli obblighi di natura convenzionale rilevano, particolarmente, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, tutti peraltro richiamati dalla circolare n. 3716 del 30 luglio 2015 con cui la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, indirizzandosi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ha fornito indicazioni per delimitare l'ambito di operatività dell'art. 32 c. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 c. 1 e 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 così come modificato dal d.l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni in l. 1 dicembre 2018, n. 132;

Tenuto conto, inoltre, che, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, l'esame della domanda di protezione deve tenere in considerazione, tra le altre cose, "la situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave";

Ritenuto che tale norma, pur se rilevante in particolare nell'esame della valutazione della domanda di protezione internazionale, informi anche l'indagine da compiere in merito alla sussistenza delle circostanze menzionate dal citato art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. 286/1998;

Ritenuto, pertanto, che nella valutazione riguardo la qualificazione del caso *de quo* nell'ambito della c.d. "protezione speciale", non si possa non tener conto, così come per l'esame della domanda di protezione internazionale, della "situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare il sesso e l'età";

Ritenuta, dunque, sussistente la condizione di inespellibilità stabilita dalla norma di chiusura contenuta nell'articolo 19 comma 1.1, d.lgs. 286/1998, tale da giustificare il riconoscimento della c.d. "protezione speciale", a norma dell'articolo 32 comma 3 del d.lgs. 25 del 2008, come modificato dal citato d.l. 113/2018

decide

di non accogliere la domanda di protezione internazionale.

Si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e s.m.i.

decides

not to accept an application for international protection.

The conditions subsist for proceedings to be sent to the Provincial Chief of Police with a view to issuing a residence permit for special protection within the meaning of art. 32, paragraph 3, of Leg. Dec. no. 25/2008 as amended and integrated.

décide

de ne pas reconnaître la protection internationale.

Les conditions permettent de transmettre les actes au Préfet de police en vue de la délivrance d'un permis de séjour pour protection spéciale au sens de l'art. 32, paragraphe 3 du décret législatif n. 25/2008 et ses modifications et intégrations successives.

decide

no aceptar la solicitud de protección internacional.

Se reconocen los requisitos para la transmisión de las actas al Jefe Superior de Policía para que se expida un permiso de residencia para protección especial de conformidad con el art. 32, párrafo 3, del decreto legislativo n. 25/2008 y sus modificaciones posteriores.

تقرر

عدم قبول طلب الحماية الدولية.

على أن يتم تحويل الوثائق و الشروط المبيحة إلى المحافظ من أجل إصدار تصريح إقامة خاصة بتاريخ: 32 ، الفترة 3 ، من المرسوم التشريعي رقم 2008/25

Luogo, data Bari, 17/01/2020

Il Presidente

Dabbicco

Rif. n. PT0002172

Documento Firmato Digitalmente

Nota:

Avverso la presente decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso al competente Tribunale Ordinario - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea -, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, ovvero trattenuti in un centro, è competente la Sezione Specializzata che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 13/2017, convertito nella legge n. 46/2017.

Nei casi previsti all'art. 28-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008 e nei casi di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, i termini per il ricorso sono ridotti della metà, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008.

Il ricorso avverso il presente provvedimento sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), e d) del comma 3 nonché nelle ipotesi previste al comma 5 del summenzionato art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008.

Note:

An appeal against this decision of the Territorial Commission may be made to the competent Ordinary Court - Specialized Section on immigration, international protection and free movement of European Union citizens - within 30 days of the injunction being served, or within 60 days if the claimant lives abroad.

In the case of applicants staying in a government reception facility or detained at a centre, jurisdiction shall lie with the Specialized Section based in the capital of the Court of Appeal district where the facility or centre is located, pursuant to art. 4, paragraph 3, of Decree centre, Law no. 46/2017.

In the cases referred to in art. 28-bis of Leg. Dec. 25/2008 and in cases of those being held at a detention centre for repatriation, the time-limits for lodging appeals shall be reduced by half pursuant to art. 35-bis, paragraph 2, of Leg. Dec. no. 25/2008.

An appeal against this decision suspends the enforceability of the contested injunction, except in the cases provided by letters a), b), c), and (d) of paragraph 3 and in the cases provided by paragraph 5 of the above-mentioned article 35-bis of Leg. Dec. no. 25/2008.